



Prot. N. 2336/2017

Roma, 9 ottobre 2017

Ai Presidenti dei collegi TTSSRM
E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **chiarimenti su Assicurazione.**

Gentili Presidenti,

così come da impegno preso durante il Consiglio nazionale straordinario tenutosi a Napoli lo scorso 28 settembre, di seguito alcuni chiarimenti e documenti, utili per una migliore e più consapevole discussione durante il prossimo Consiglio nazionale del 20 e 21 ottobre.

L'art. 10, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", recita che: "Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave".

Pertanto, anche tutti i TTSSRM hanno l'obbligo di avere un'assicurazione per colpa grave.

La stessa legge, alla lettera e) delle note all'articolo 10, richiama quanto già previsto dal Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»: "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti".

Pertanto, solo i Consigli nazionali possono negoziare le condizioni generali delle polizze assicurative.

Tenendo conto di quanto previsto sia dal decreto-legge del 2011 che dal DDL che l'anno seguente sarebbe divenuto la sopra citata legge 24/2017, il Consiglio nazionale riunitosi a L'Aquila nei giorni 17 e 18 marzo 2016 ha affidando un mandato preciso al Comitato centrale: (1) predisposizione e realizzazione di un bando di gara per la scelta di un broker e (2) uno successivo per la ricerca di un assicuratore. Inoltre, con la mozione conclusiva, ha ulteriormente vincolato il Comitato centrale, disponendo che: "La polizza individuata, oltre che rispondere ai requisiti minimi indicati dal



GdL, dovrà essere una polizza collettiva-obbligatoria”, pertanto non a libera adesione-facoltativa.

Come da mandato ricevuto, il Cc ha provveduto a bandire entrambe le gare, a evidenza pubblica:

- la prima, per la scelta di un broker assicurativo, pubblicata l'11 novembre 2016 ed aggiudicata l'8 aprile 2017 ad AON S.p.A. [[clicca qui per collegarti](#)];
- la seconda, per la scelta di un assicuratore, pubblicata il 26 settembre 2017 [[clicca qui per collegarti](#)].

In entrambe si è fatto riferimento a una polizza collettiva-obbligatoria, come da mandato del Consiglio nazionale.

Il 28 settembre 2017, durante il Consiglio nazionale straordinario, è stato previsto uno specifico punto all'odg, al fine di fornire [ai Presidenti un'informativa sullo stato dell'arte delle attività svolte e in corso](#).

Durante il dibattito sono emerse alcune perplessità e proposte:

- 1) potere impositivo dei Collegi verso i propri iscritti ai fini dell'adesione obbligatoria all'assicurazione aggiudicata dalla gara pubblica bandita dalla Federazione;
- 2) responsabilità che ricadono sui Collegi ove il TSRM risulti non assicurato;
- 3) modalità di riscossione del premio: unico MAV vs doppio MAV;
- 4) possibilità di non far pagare il premio agli inoccupati;
- 5) transizione dalle coperture assicurative attivate da alcuni Collegi alla polizza collettiva-obbligatoria di cui alla delibera del Consiglio nazionale de L'Aquila 2016.

1) Potere impositivo dei Collegi verso i propri iscritti ai fini dell'adesione obbligatoria all'assicurazione aggiudicata dalla gara pubblica bandita dalla Federazione.

Nel capitolato di gara per l'individuazione dell'assicuratore, al lotto 1 “Responsabilità professionale”, è stato previsto che l'adesione alla polizza dei circa 28.000 TTSSRM iscritti all'albo sia collettiva e obbligatoria, come da mandato del Consiglio nazionale.

Sulla legittimità del potere impositivo il Cc ha richiesto due pareri legali:

1. [parere Avv. Piccioli](#);
2. [parere Avv. Ferlini – chiarimenti Avv. Ferlini](#).

Secondo quanto indicato nel parere dell'Avv. Ferlini “L'ampia ed estesa copertura normativa fa decadere - in radice - qualsiasi ipotesi di violazione dei diritti del singolo che, nel caso, non è semplice cittadino, ma membro iscritto all'albo di un ente pubblico non economico a carattere associativo, la cui appartenenza (ad esso, in forza di detta iscrizione) è obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione”; pur essendo di posizione contraria, l'Avv. Piccioli riconosce che “È oltremodo chiaro che in termini assoluti una proposta che contempli un grande numero di



adesioni potenziali è certamente una scelta vincente sotto il profilo della capacità di abbassare il premio assicurativo per la forza contrattuale dei grandi numeri; ed è così chiaro che “la soluzione della contraenza da parte della Federazione Nazionale, dal punto di vista organizzativo ed applicativo, di gran lunga la migliore e preferibile. (Sic!)”.

Il Cc, alla luce del mandato ricevuto dal Cn e dei pareri legali acquisiti ha ritenuto di procedere prevedendo nel capitolato di gara del bando pubblicato il 26 settembre 2017 l'adesione obbligatoria di tutti i TTSSRM alla polizza assicurativa che sarà individuata.

Tale impostazione, a seguito specifica analisi di mercato condotta dal broker assicurativo individuato con la prima gara a evidenza pubblica, ha reso possibile quantificare l'importo del premio a base d'asta per singolo iscritto in 38,00 €, soggetto a ribasso.

Un'assicurazione a libera adesione-facoltativa, che di fatto modificherebbe quanto deliberato dal Cn del marzo 2016, attesterebbe il premio per singolo iscritto a circa 80,00 € e, si noti bene, alcune garanzie non potrebbero essere applicate (possibilità di assicurare tutti alle stesse condizioni, ovvero di assicurare in presenza di sinistri, etc.).

2) Responsabilità che ricadono sui Collegi ove il TSRM risulti non assicurato.

La mancata stipula di un contratto di assicurazione da parte dei singoli TTSSRM produce una responsabilità, anche di tipo disciplinare, verso l'iscritto, pertanto è dovere dei Collegi verificare che tutti gli iscritti abbiano (a) una polizza assicurativa e (b) che questa risponda ai requisiti minimi approvati dal Consiglio nazionale.

Il vincolo di adesione collettiva-obbligatoria all'assicurazione aggiudicata dalla gara pubblica bandita dalla Federazione, riduce a zero il rischio di responsabilità da parte dei Collegi, poiché tutti i TTSSRM sarebbero assicurati, e la loro assicurazione risponderebbe ai criteri minimi deliberati dal Cn.

Con l'assicurazione a libera adesione-facoltativa i Collegi dovrebbero attrezzarsi per far fronte alle suddette verifiche: polizze assicurative degli iscritti e loro requisiti.

A tale scopo il Cc ha verificato la percorribilità delle due seguenti ipotesi:

- 1) *polizza assicurativa a favore del legale rappresentante del Collegio in caso di rivalsa per danni generati da iscritti non assicurati;*
- 2) *consulenza tecnica per la verifica dei requisiti delle polizze.*

3) Modalità di riscossione del premio: unico MAV vs doppio MAV.

I costi di pagamento tramite MAV sono di 5,17 € (3,97 -elaborazione e stampa- a carico del TSRM + 1,20 € -postalizzazione-, di cui 0,54 € a carico del Collegio e 0,66 € a carico della Federazione), pertanto la proposta del Cc di prevedere un unico MAV, oltre a essere coerente con l'impostazione generale (polizza collettiva-obbligatoria), ha come ulteriore, ma non meno interessante, finalità la maggior economicità.



Non solo ai fini del progetto assicurativo, bisognerà prevedere che il bollettino MAV arrivi entro dicembre, con scadenza gennaio; il bollettino di sollecito, prevedendo anche una penale, dovrà arrivare entro aprile, con scadenza maggio.

Ciò al fine di garantire che verso tutti i morosi possano essere intraprese le procedure di cancellazione previste dalla norma¹ da concludersi entro il 30 settembre, termine ultimo di copertura assicurativa per chi regolarizza la propria posizione (vedi bando di gara).

Analogamente, i Collegi non aderenti MAV dovrebbero versare le rispettive quote, complessive del premio dell'assicurazione, rispettivamente il 50% a marzo e restante 50% a giugno.

Tuttavia, qualora il Cn lo ritenesse opportuno, potrebbero essere previsti due MAV, con costi raddoppiati sia per i MAV (10,34 €) che per le eventuali spese per recupero crediti.

4) Possibilità di non far pagare il premio agli inoccupati.

Le possibili criticità, relative alla verifica e al monitoraggio dello stato di inoccupazione degli iscritti, sarebbero gestibili attraverso un'adozione diffusa e responsabile delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio.

Pertanto, si potrebbe creare un elenco speciale di inoccupati che non pagherebbero il premio.

5) transizione dalle coperture assicurative attivate da alcuni Collegi alla polizza collettiva-obbligatoria di cui alla delibera del Consiglio nazionale de L'Aquila 2016.

Tenuto conto della variabilità delle situazioni possibili, a conclusione della gara sarà cura del RUP richiedere all'aggiudicatario le soluzioni maggiormente vantaggiose per i Collegi che nel tempo hanno posto in essere coperture assicurative per i loro iscritti, con decorrenza non oltre il 31 dicembre 2017.

In attesa di incontrarvi a Roma è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Responsabile Unico del Procedimento

Il Segretario

Teresa Calandra

¹ 30 giorni dal primo messaggio di posta elettronica certificata + 30 giorni dal secondo messaggio di posta elettronica certificata, con data di convocazione per il saldo ovvero per la cancellazione.